

00475/17

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

op. 00



R.G.N. 18196/2013

675

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente -
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERNO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18196-2013 proposto da:

SANNINO IDA ROSARIA C.F. SNNDSR77M61F839R,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA
 72, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI
 CATTIVERA, che la rappresenta e difende giusta delega
 in atti;

Handwritten mark resembling a stylized '1' or 'c' with a diagonal slash.

2016

- **ricorrente** -

307

contro

RUCOLINE S.P.A. C.F. 01820620548;

- **intimata** -

Nonché da:

RUCOLINE S.P.A. C.F. 01820620548, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE INNAMORATI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SANNINO IDA ROSARIA C.F. SNNDSR77M61F839R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CATTIVERA, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti, *come da parere speciale a margine del ricorso;*

- controricorrente al incidentale -

avverso la sentenza n. 7566/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2013 r.g.n. 8054/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l'Avvocato CATTIVERA GIOVANNI;

udito l'Avvocato RIZZO AMALIA per delega Avvocato RIZZO NUNZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

R.G. n. 18196/13

Udienza del 26 gennaio 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il I/2/2013, accogliendo l'appello proposto da Sannino Ida Rosaria avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato alla medesima Sannino il 14/1/2006 e, per l'effetto, ordinava alla società Rucoline S.p.A. di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

Per la cassazione della sentenza la Sannino propone ricorso articolato in due motivi.

La Rucoline resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, cui resiste la Sannino che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, commi 1 e 5 del D.lg.vo 26/3/2001, n. 151 e 8 della legge n. 604/66, avendo la sentenza impugnata omissa di prendere in considerazione che la Sannino si trovasse, al momento del licenziamento, in regime di puerperio, dato che la figlia, da essa partorita il 22/6/2005, il 14/1/2006, data del licenziamento, non aveva ancora compiuto un anno di età.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all'art. 360, n. 3, la violazione dell'art. 54 del d. lg.vo 26/3/2001, n. 151 e dell'art. 1223 c.c. e si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia violato l'art. 1223

c.c., non avendo accolto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni da liquidare nella misura della retribuzione globale di fatto che la lavoratrice non ha percepito dal 14/1/2006, data del licenziamento, a quella della effettiva riammissione in servizio.

3. I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, data l'evidente connessione, sono fondati.

La Corte di merito, infatti, ha del tutto obliterato la motivazione in ordine alla circostanza che, per i motivi esposti in narrativa, la Sannino, al momento del licenziamento, si trovasse nel periodo di puerperio, nonostante la lavoratrice avesse dedotto e documentato la detta circostanza. Al riguardo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell'affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell'art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito (sentenza n. 61/91) che la violazione dell'art. 2 della legge n. 1204/71 (ora d.lg.vo n. 151/01) è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio.

La Corte di merito ha erroneamente applicato l'art. 8 della l. n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell'art. 54 del D.lg.vo n. 151/01 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma

fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice.

Il rapporto, nel caso di specie, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio (tra le molte, Cass. n. 2244/06).

La sentenza di secondo grado ha, invece, erroneamente ritenuto applicabile, ai fini del risarcimento, anziché l'art. 1223 c.c. l'art. 8 della legge n. 604/66.

4. Con il ricorso incidentale la società lamenta l'errata applicazione della normativa sul licenziamento di cui all'art. 7 L. 330/70 e 54 del D.lg.vo n. 151/01. Tale ricorso non può essere accolto per i motivi esplicitati nelle argomentazioni *sub* 3.

5. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, relativamente al ricorso accolto e per la decisione sulle spese del presente giudizio.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 26 gennaio 2016


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Giuseppina Leo



Il Presidente

Dott. Giuseppe Napolitano



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 11 GEN. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

